Index

Quaderni camerti di studi romanistici
International Survey of Roman Law

21
1993

Jovene editore Napoli

Contributi

Lui, lei e l'altro nel matrimonio romano

Antonio Guarino

1. Quando si accinge a prodursi in una conversazione pubblica, i problemi che l'oratore si pone sono generalmente tre: come aprirò il mio discorso?, come lo chiuderò? che cosa ci metterò in mezzo?

Mentre incomincio a parlare in vostra presenza, un'idea sommaria di ciò che metterò in mezzo tra le parole iniziali e quelle finali (non state a preoccuparvi) ce l'ho. Quel che mi manca è l'esordio, e non parliamo poi del finalino. Comunque, al finalino ci penseremo dopo. Quanto all'esordio, non so veramente che dirvi, tranne questo: che non dovete aspettarvi da me, solo perché sono uomo del sud, qualcosa di truculento, alla maniera della *Cavalleria rusticana*, di cui sono attori Alfio, Lola e compare Turiddu, o alla maniera della « canzone sceneggiata » napoletana, in cui i nomi dei personaggi possono variare come si vuole, ma i ruoli sono sempre gli stessi, e cioè quelli di « isso », « essa » e « 'o malamente », cioè di colui (quest'ultimo) che si comporta male inserendosi abusivamente nel nido altrui, come usa fare quell'indiscreto del cúculo.

Niente di tutto questo, cari amici. Se mai, ove avessi a disposizione il tempo che non ho, vi inviterei a leggere insieme con me quella che, sotto l'apparenza frivola, « boulevardière », è forse la piú amara messa in iscena del cosí detto « triangolo rosa », voglio intendere la commedia *La parisienne* di Henry Becque. Ma siccome il tempo non c'è, lascio a voi (per dir cosí, come « cómpito a casa ») la meditazione del famoso testo, che fu rappresentato (« vassene il tempo e l'uom non se ne avvede ») nell'ormai lontanissimo 1885. Mi limiterò a trarre spunto da esso (ecco finalmente trovato l'esordio) per porre a me e a voi una domanda: che cos'è l'adulterio?

La risposta non è cosí facile come può sembrare a prima vista. A prima vista, infatti, non ci vuol molto a rispondere che l'adulterio è connotato dal fatto dell'intromissione di un personaggio estraneo (uomo o donna che sia) nel vincolo matrimoniale che si è istituito tra due coniugi. La fedeltà reciproca dei coniugi, anche là dove il loro rapporto non sia elevato (com'è per i cattolici) alla dignità di un sacramento, è un'ovvia implicazione dell'istituto del matrimonio, e non solo del matrimonio a due compartecipi di sesso diverso, ma anche del matrimonio informato alla

poligamia e persino (lo aggiungo per completezza, visto che non mancano al giorno d'oggi casi in cui questo orrore è legislativamente ammesso) persino, ma sí, del matrimonio omosessuale.

Tutto ciò, peraltro, è astrazione. La storia infatti ci rivela che in ogni tempo, sia pure in modi e in misure diverse, si è sempre fatta distinzione tra il comportamento fedifrago del coniuge femmina e quello libertino del coniuge maschio, qualificando di adulterio, senza mezzi termini, il primo e concedendo invece al secondo (al tradimento compiuto dal marito) attenuazioni di vario genere, se non addirittura l'esenzione da ogni rilevanza giuridica o addirittura da ogni sanzione morale. In Italia, ad esempio, sino ad un secco intervento compiuto dalla Corte costituzionale con due sentenze del 1968 e del 1969, il codice penale puniva di adulterio solo la moglie (ed ovviamente anche il drudo che con lei si fosse unito), mentre al marito infliggeva una pena esclusivamente per l'ipotesi di concubinato, cioè quando egli mantenesse una stabile amante tra le pareti domestiche o palesemente altrove. E la discriminazione tra marito e moglie, per non farla troppo lunga, è principio che si rinviene persino nell'antica Grecia, cioè in quella che un po' frettolosamente esaltiamo sotto tutti i riguardi come la culla di ogni civiltà. Nelle *póleis* attiche all'uomo tutto era permesso (e l'uso dei mariti era, per poco che ne avessero la possibilità economica, quello di avere almeno una *pallaké*, una concubina) mentre la donna correva, in caso di rapporto sessuale con un estraneo, guai estremamente seri, dalla morte all'allontanamento da casa senza piú mezzi di sostentamento, e procurava inoltre all'amante, cioè a colui che l'aveva illecitamente « posseduta » in luogo del marito, il rischio della vendetta mortale o di una severissima pena su iniziativa dei parenti di lei.

Linee direttive, se ci badate bene, di una concezione ancor oggi in certi ambienti sociali assai diffusa: marito libero di correre la cavallina; moglie soggetta alle piú atroci ritorsioni (sino a pochi anni fa, in quello che veniva chiamato « divorzio all'italiana », uccidere la moglie infedele costava al marito una pena fortemente attenuata dalla cosí detta « causa d'onore »); e quanto al terzo, all'altro, al « malamente », il bilico tra l'essere anch'egli soggetto passivo di un omicidio per causa d'onore e l'essere, pur se di malavoglia, soggetto attivo di un sostanzioso risarcimento in danaro.

Ben diceva dunque Orazio (*serm.* 1.2.37-45), in considerazione di questo ed altri gravissimi rischi (taluni addirittura raccapriccianti), che far la corte a donne maritate assolutamente non conviene.

2. Ma veniamo a Roma e al matrimonio romano, anzi piú precisamente al matrimonio secondo il diritto romano, che è poi il solo argomento cui io possa avere l'ardire di riferirmi in modo abbastanza attendibile.

Vi faccio grazia di tutto quanto è stato scritto in proposito, con larga varietà di opinioni, dagli studiosi della materia: praticamente una biblioteca. Tralascio altresí di indugiare sulle cerimonie di rilievo sociale e religioso che accompagnavano solitamente il momento iniziale del rapporto tra i coniugi: dall'eventuale intervento di sacerdoti (divenuto molto importante sopra tutto nell'era cristiana) all'abbigliamento della sposa ed al velo arancione (il cosí detto *flammeum*) di cui questa si adornava, dalla solenne stretta di mano tra i due (*dextrarum iunctio*) al corteo verso la casa del marito, dal misterioso grido « *talassio, talassio* » (o « *talasse, talasse* ») alle meno misteriose allusioni di carattere erotico con cui gli invitati si sentivano autorizzati a gratificare la coppia, dalle parole pronunciate dalla sposa sul limitare del domicilio domestico per significare la sua sottomissione al marito (« *Ubi tu Gaius et ego Gaia* ») alla prova di forza e di autorità con cui il marito chiudeva la festosa sequenza prendendo in braccio la moglie e introducendola nella propria casa (con il che si operava la « *deductio uxoris in domum mariti* »). Tutto questo era folklore, non era diritto, e poteva anche non verificarsi. Anzi è probabile che tra la povera gente non si verificasse affatto o si verificasse in ridottissimi termini. Comunque, visto che un qualche cenno ho finito per darne, era un folklore indicativo di una realtà di fondo non smentita, come vedremo súbito, dal diritto, e cioè della realtà che nel matrimonio romano la moglie (sin che non intervenissero la morte o il divorzio) si sottoponeva all'autorità del marito e che il marito se la prendeva in casa simulando una sorta di rapimento, a guisa del leggendario (ma forse non tanto) ratto delle Sabine, di cui parlano piuttosto diffusamente Tito Livio e Dionigi di Alicarnasso.

Se poi ci facciamo piú vicini all'istituto strettamente giuridico del matrimonio, per osservarlo nelle sue strutture essenziali, ecco che l'impressione ora accennata si consolida, anche se di « regimi giuridici » matrimoniali siamo tenuti a registrarne, col passaggio dei secoli, non uno soltanto, ma due: quello piú antico del cosí detto *matrimonium cum manu* e quello piú recente, lentamente (molto lentamente) subentrato al primo negli ultimi due secoli dell'età repubblicana, cioè negli ultimi due secoli avanti Cristo, usualmente detto del *matrimonium sine manu*. Nel *matrimonium cum manu* la moglie non faceva piú parte della sua famiglia di origine ed era sottoposta in tutto e per tutto, piú o meno come un figlio o un altro discendente (*filiae loco*), al potere assoluto del comando del capo della famiglia maritale, cioè del proprio marito o del *pater familias* di costui: potere di comando metonimicamente indicato col termine « *manus* », vale a dire col termine di riferimento al mezzo consueto con cui l'avente potestà manifestava o concorreva a manifestare i suoi ordini ed eventualmente applicava le sue sanzioni, la mano. Di contro, il *matrimonium sine manu* non comportava che la moglie entrasse in vesti di *filia* nella famiglia del marito e vi fosse costretta a subire i rigori della *manus*: essa rimaneva partecipe della propria famiglia di origine e poteva essere anche autonoma dalla stessa (cioè, come si usava dire, « *sui iuris* »), mentre all'autorità del marito o del suo *paterfamilias* era assoggettata solo in quanto della *domus* maritale era ospite e in quanto i figli da lei concepiti in quella casa nelle unioni col marito spettavano al marito ed erano per-

tanto sottoposti alla *patria potestas* del marito stesso o del relativo *paterfamilias*. Pertanto, a prescindere da altre importanti differenze sulle quali in questa sede sorvolo, mentre la *uxor in manu* poteva essere dal titolare della *manus* anche (al limite) uccisa, esattamente come potevano essere uccisi i *filii familias* tra cui essa si era inserita, la *uxor sine manu* versava in una situazione di gran lunga meno dura, anche se questa situazione esente del tutto dalla disciplina domestica, almeno sino a che intervenisse il divorzio o la morte del coniuge, assolutamente non era.

Ancora un tocco, per completare il rapidissimo schizzo, è richiesto dall'argomento del divorzio, cioè dello scioglimento del matrimonio verificantesi durante la vita dei coniugi. Ebbene, non vi è dubbio che il divorzio potesse conseguire ad un accordo, oppure ad un *repudium* unilaterale della moglie da parte del marito. Quanto alla moglie, la possibilità da parte sua di rifiutare il marito, di fare il *repudium* di quest'ultimo, era minima, se non proprio inesistente, nel matrimonio *cum manu*; essa era invece (almeno in astratto) assolutamente pari a quella del marito di ripudiarla, nel matrimonio *sine manu*. Gli imperatori cristiani dei secoli quarto e seguenti cercarono ripetutamente e variamente, in omaggio al principio religioso della indissolubilità del vincolo sacramentale tra i coniugi, di ostacolare i divorzi, di perseguire con severe sanzioni quelli non consensuali o privi di giustificati motivi, ma non giunsero in nessun caso al punto di eliminarli dalla vita giuridica, cioè del dichiararli giuridicamente illeciti e perciò nulli.

3. Dopo questi indispensabili chiarimenti di ordine generale, è giunto il momento di occuparci del trattamento dell'adulterio in Roma.

Premetto che, per quanto ci risulta, mai fortunatamente i Romani furono inclini ai clamori della pubblica lapidazione dell'adultera o del suo trascinarla discinta per le vie dell'abitato affinché tutti la coprissero di insulti e di altro: cose, queste, che distinsero invece non soltanto gli Ebrei, ma, tra gli altri, anche i Germani, almeno stando ad un'incisiva pagina di Tacito (*Germ.* 19). Chiarito ciò, primo dato abbastanza sicuro da prendere in considerazione è questo: che nel matrimonio *cum manu* originario, e sopra tutto durante i primi secoli di Roma (diciamo, per intenderci all'ingrosso, nel tratto di tempo che va dal secolo VIII al secolo IV avanti Cristo), l'adulterio fu considerato un fatto gravissimo, che apriva il varco ad una reazione anche di morte, ma era un fatto perseguito esclusivamente all'interno della famiglia di cui la donna adultera era suddita. Piú tardi le cose si avviarono ad un parziale cambiamento. Ma, prima di passare ad occuparci di questo cambiamento, fermiamoci un po' piú a lungo sull'impostazione originaria (ripeto: quella dell'adulterio nel quadro del matrimonio *cum manu* ed entro i primi tre o quattro secoli della vita di Roma) e cerchiamo in qualche modo di chiarirla meglio.

La tradizione, di cui il piú fiorito interprete è Dionigi di Alicarnasso nella sua storia di Roma arcaica (1.25), attribuiva allo stesso fondatore della città, cioè a Romolo, la repressione dell'adulterio, di tal ché gli

studiosi inseriscono ormai da secoli, tra le presunte leggi dei re di Roma (le cosí dette « *leges regiae* »), una specifica legge di Romolo, la quale avrebbe punito con la morte per mano del marito la moglie nella duplice ipotesi (badate bene) che si fosse resa adultera, o che fosse stata sorpresa a bere vino. Io son tra coloro che alla storicità delle antichissime *leges regiae* ci credono, per motivi che qui non è il caso di esporre, tanto poco quanto niente, anche perché sono altresí tra coloro (mi si perdoni l'ardire) che alla storicità di Romolo, di Numa Pompilio, di Tullo Ostilio e di Anco Marcio altrettanto poco o niente ci credono. Ma la miscredenza nei primi re e nelle loro leggi non implica il ripudio delle tradizioni che essi, a dir cosí, personificano.

Se non per iniziativa di Romolo o di altro prodigioso « fondatore », è un fatto innegabile (ampiamente confermato dall'archeologia) che nell'ottavo secolo avanti Cristo si è effettivamente formata una comunità politica dei Quiriti, avente certe caratteristiche istituzionali persistite nella loro essenza durante piú di un millennio. Se non per escogitazione del re sabino Numa Pompilio e della sua fida ninfa Egeria, è un fatto altrettanto innegabile che a quei tempi arcaici e ad influenze sabine risale il nucleo di molte fondamentali credenze e prassi religiose romane. Insomma, senza andare col discorso troppo per le lunghe, che l'adulterio della moglie subordinata alla *manus* sia stato punito di morte sin dalle origini, anzi sopra tutto e spietatamente alle origini della città, è cosa pienamente attendibile, e sarebbe poco serio volerle contestare. E siccome le prime origini di Roma sono personificate dalla tradizione nella figura di Romolo, diciamo pure, tanto per intenderci e senza troppo (e oziosamente) sottilizzare, che la feroce repressione dell'adulterio femminile fu introdotta da Romolo.

L'attendibilità « romulea » della irrogazione della morte alla *uxor in manu* è sostenibile in base a due argomenti. Primo, perché è perfettamente comprensibile che il diritto di vita o di morte (il « *ius vitae ac necis* ») del *paterfamilias* sui sottoposti macchiatisi di qualche grave colpa coinvolgesse la colpa, da sempre ritenuta gravissima, della moglie trovantesi anch'essa in condizione, come ho detto, di *filia*, di sottoposta. Secondo, perché l'equiparazione all'adultera della moglie ubriaca (cosa che Dionigi è il primo a dichiarare molto strana) può essere collegata solo a motivazioni e credenze tanto antiche da apparire ai nostri occhi di lontani posteri fortemente oscure, addirittura enigmatiche. Orbene le fonti (es., Val. Max. 6.3.9) danno per certo l'episodio di tal Egnazio Metennio, il quale uccise a bastonate la moglie scoperta appunto a bere vino.

Per quanto ci riguarda, una sola cosa, ma importantissima, va aggiunta: e cioè che le fonti di cui disponiamo parlano bensí dell'adultera e della sua esecuzione capitale per mano del marito, ma non parlano del destino di colui che con linguaggio giuspenalistico moderno si chiama il « consorte (o il complice) necessario » del fatto di adulterio. Siccome l'adulterio non si commette da soli, ma implica la necessità di partecipazione di un partner, la domanda che viene spontanea alle labbra è: che cosa si

facesse di costui. Il marito che lo scoprisse in flagranza (o che lo raggiungesse per istrada o sui tetti, a dir cosí, con i pantaloni sul braccio) aveva diritto di ucciderlo al pari della moglie? Orazio, che quella tale satira di cui vi ho fatto cenno la pubblicò (attenzione) intorno al 35 avanti Cristo, ci dice certo che a quei tempi la cosa finiva spesso a spargimento di sangue, quando non si risolveva a quattrini, ma non ci dice affatto, almeno per quel che ricordo dei suoi versi, che il marito potesse impunemente toccare al miserabile intruso anche un capello. Se lo faceva, il marito, almeno prima del 18 avanti Cristo, data della *lex Iulia de adulteriis*, compiva un atto di ingiusta aggressione, solo in minima parte attenuato dalla violazione di domicilio subita, e si esponeva perciò alla reazione del drudo o, in caso di soccombenza di costui, alla reazione dei parenti di lui: « occhio per occhio, dente per dente », insomma. Dal che si è invitati a dedurre che l'adulterio delle origini non solo era riferito esclusivamente al tradimento della moglie, ma era giuridicamente perseguibile dal marito esclusivamente in persona della moglie stessa, restando indenne il drudo. L'uccisione eventuale della donna non era, a rigor di diritto, la punizione del comportamento fedifrago di costei, ma era la sanzione del fatto obbiettivo che la moglie, unendosi (eventualmente, anche contro voglia) con un estraneo, aveva subito un inquinamento corporeo, una fisica adulterazione, altrettanto grave (per le ragioni a noi oscure di cui ho detto poco fa) dell'inquinamento subito a causa di una ingestione di vino.

E perché il quadro che ho tracciato vi sembri meno duro e incivile e barbaresco di quanto si può pensare a prima vista, mi sia consentito di aggiungere che l'istituto del *ius vitae ac necis*, del diritto di vita e di morte del *pater familias* sui figli (e quindi anche sulle mogli *in manu*), non consisteva nell'arbitrio incontrollato di uccidere senza riguardi qualunque sottoposto si volesse. Esso era invece esercitato sotto gli occhi ben attenti dei familiari (anche se è da escludere che questi costituissero una sorta di corte di giustizia, un « *iudicium domesticum* ») ed era esercitata, sopra tutto, nel timore profondo degli dèi, i quali non consentivano la violazione del *fas*. Sicché è pensabile che nella maggior parte dei casi la decisione di morte della moglie adultera o ubriaca seguisse ad una adeguata riflessione e che in qualche caso il marito, tenendo conto delle circostanze (ad esempio, della violenza subita dalla moglie da parte di un terzo), si spingesse sinanche ad astenersi dall'uccidere ed a sostituire l'eliminazione della moglie con un sacrificio espiatorio.

5. Sempre con riferimento al matrimonio *cum manu* dei piú antichi tempi, vi è un episodio famosissimo, il quale, se non erro, conferma abbastanza lucidamente l'ipotesi da me avanzata dell'adulterio come inquinamento fisico della moglie, riparabile, di regola, solo mediante l'eliminazione di costei. L'episodio, nelle sue linee essenziali pienamente credibile, è ascritto alla fine del sesto secolo avanti Cristo (due secoli

e mezzo dopo il regno di Romolo, o comunque dopo la formazione della città) ed è quello di Lucrezia moglie di Collatino.

Chi non conosce la drammatica sequenza dei fatti? Eccola, comunque, in breve, cosí come la si deduce dal racconto di Livio (1.57.6-59.6) e da quello, in qualche punto difforme, di Dionigi (4.64-67 e 70).

Durante l'assedio imposto da Tarquinio il Superbo alla ricca città dei Rutuli Árdea, il dissoluto e arrogante figlio del re, Sesto Tarquinio, si allontana nascostamente dal campo e si reca a Collatia, per soddisfare la « *mala libido* », il lussurioso desiderio che lo aveva preso per la bella Lucrezia, figlia di Spurio Lucrezio e moglie di Tarquinio Collatino. Trovatala sola, o meglio circondata esclusivamente dalle sue ancelle e dagli altri schiavi, ne chiede l'ospitalità e a notte alta, mentre tutti dormono, entra nella sua camera, l'assalta e le impone di tacere, non solo ricorrendo alla minaccia di ucciderla, ma anche minacciandola di metterle accanto, dopo averla uccisa, il corpo nudo di uno schiavo parimenti ucciso, al fine di esporla al sospetto di essere stata sorpresa durante una sordida unione adulterina (« *ut in sordido adulterio necata dicatur* »). Lucrezia, spaventata, cede alle voglie di Sesto Tarquinio, ma il giorno dopo, allontanatosi Sesto, manda di carriera a chiamare il marito ed il padre, i quali accorrono, accompagnati rispettivamente da Giunio Bruto, figlio della sorella del re, e da Publio Valerio, il futuro Poplicola. Davanti a questi personaggi Lucrezia annuncia in lacrime al marito quel che le è successo, dicendogli che ormai nel letto coniugale vi sono le tracce di un altro uomo (« *vestigia viri alieni, Collatine, in lecto sunt tuo* »). Dopo di che, malgrado le suppliche dei presenti, si figge nel cuore un pugnale: quello stesso pugnale che l'impetuoso Bruto brandirà, ancora macchiato di sangue, per incitare i Romani alla sollevazione contro il Superbo e famiglia, alla cacciata dei Tarquinii da Roma, alla abolizione del regno, alla fondazione della repubblica.

Livio, piú ancora di Dionigi, insiste molto sulla innocenza di Lucrezia, sull'argomento che la violazione subita dal suo corpo non inquina la purezza della sua anima, sulla tesi che la donna non ha ceduto a Sesto Tarquinio con l'intenzione di commettere adulterio con lui. Ma è proprio Lucrezia, nella sua narrazione evidentissimamente artefatta, a dire nobilmente, ma crudamente la verità, per cui merita la morte: « anche se mi assolvo dal peccato, non mi libererò dalla punizione, perché nessuna moglie macchiata dall'impudicizia dell'amore adulterino dovrà invocare in futuro il precedente di una Lucrezia rimasta in vita » (« *ego me etsi peccato absolvo, supplicio non libero; ne ulla deinde impudica Lucretiae exemplo vivet* »). È però da notare, a questo punto, che Dionigi, forse perché non se la sente di fare assistere al racconto della moglie il marito che dovrebbe ucciderla, dà credito ad una significativa variante della versione di Livio: presente al racconto e al suicidio di Lucrezia è, con altri parenti, solo il padre, che su di lei non ha piú potestà per averla ceduta *in manum* a Collatino, mentre questi, che è tito-

lare della *manus* su Lucrezia, sopravviene solo a cose fatte, quando Lucrezia lo ha preceduto nel cómpito di morte che gli spetta.

Orbene, per quanti veli deformanti possano essere stati posti sull'episodio, non vi è dubbio che, al fondo, Lucrezia altro non è che una adultera meritevole di *supplicium*. Né vi è dubbio (ponete mente anche a questo) che Sesto Tarquinio, pur essendo stato denunciato a chiare lettere dalla stessa Lucrezia come suo partner nella fattispecie di adulterio, non viene ucciso e non viene nemmeno accusato da Collatino per questa specifica imputazione, ma va incontro alla sorte della cacciata da Roma, in una con la sua famiglia, per l'ennesima prova che ha dato dalla sua intollerabile arroganza.

Pare dunque proprio scontato che, nella concezione piú antica, il terzo vertice del triangolo, quello che tra lui e lei si suole definire « l'altro », non fosse esposto a repressione alcuna, almeno (sia questo ben chiaro) nella sua veste di compartecipe necessario dell'adulterio.

6. L'uscita del matrimonio romano dal tunnel della cosí detta « *conventio in manum mariti* » e il sopravvento del matrimonio *sine manu* (lo ribadisco a costo di sembrare insistente) non si realizzò da un momento all'altro, non fu effetto di una improvvisa e radicale riforma, che abbia tolto di mezzo il primo tipo di matrimonio ed abbia messo al suo posto il secondo tipo.

Di matrimonii *cum manu* ancora se ne facevano, seppur raramente, molti secoli dopo che fu escogitato il matrimonio *sine manu*. Al nuovo schema matrimoniale si fece ricorso, con sempre maggiore frequenza, nell'intento di attenuare la subordinazione della moglie al marito e di permetterle di mantenere un legame con la sua famiglia di origine (quindi di aspirare alla successione ereditaria al *pater familias* originario), o comunque, nell'ipotesi che la donna fosse già esente dalla *potestas* paterna (o per morte del padre, o per emancipazione, o per altro), al fine di lasciarla titolare di un proprio patrimonio, sul quale il marito non potesse mettere (è il caso di dirlo) le mani. Non solo. Il *matrimonium sine manu* facilitava di molto, l'ho detto, la possibilità del divorzio, perché ad ottenere questo risultato bastava che i coniugi si mettessero d'accordo senza formalità di sorta, anzi bastava anche meno: era sufficiente cioè che il solo marito o la sola moglie significasse in qualunque modo (purché inequivoco) al consorte di non essere piú animato nei suoi confronti da « *affectio maritalis* », di non volerne piú sapere di lui, di respingerlo per sempre da sé, insomma di volere il suo *repudium*.

Le unioni matrimoniali *sine manu* dell'antico diritto romano erano, in altri termini, qualcosa di analogo a quelle che oggi si chiamano « unioni di fatto », le quali durano sin che i due conviventi stanno e vogliono stare insieme, mentre si estinguono non appena essi, o uno soltanto di essi se ne va, si allontana di casa, oppure scaccia di casa il partner, o in ogni caso rende chiaro a costui, con le parole o con fatti

concludenti, che il romanzo di amore è finito. Salvo che, mentre le unioni di fatto del giorno d'oggi, almeno in Italia e almeno per ora, hanno carattere « extramatrimoniale » (perché il matrimonio per il diritto italiano non è tale, se non è celebrato, nei modi che tutti sapete, davanti al parroco o davanti all'ufficiale di stato civile), le unioni di fatto di quei tempi lontani avevano di per sé stesse rilevanza giuridica di matrimonio, con l'importantissima conseguenza che i figli concepiti dalla donna dopo l'inizio della convivenza (e nati non prima di sei mesi da quel momento) erano considerati, pur se fosse frattanto intervenuto il divorzio, figli anche dell'uomo convivente come marito con la madre al momento del presumibile concepimento. Ogni dubbio in proposito era saggiamente risolto dai Romani col ricorso al principio « *mater semper certa est, pater is est quem iustae nuptiae demonstrant* ».

Se ora consideriamo il sistema matrimoniale *sine manu* mettendo a fuoco l'adulterio della moglie (di quello del marito manco a parlarne, come sappiamo), risulta evidente che esso lasciava correre l'adulterio molto piú facilmente di quanto lo lasciasse correre il sistema del *matrimonium cum manu*. Lo lasciava correre (mettiamo a posto le cose) non per maggiore indulgenza nei confronti della moglie, ma per minore, molto minore possibilità di reprimerlo, quindi anche per minore disponibilità di un deterrente, di uno spauracchio giuridico che trattenesse le mogli dal tradire i mariti e stuoli di vigorosi estranei di sesso maschile dal concorrere in questa operazione.

E infatti, almeno sino alla fine del primo secolo avanti Cristo, e piú precisamente all'anno 18, quando vedremo piú tardi che intervenne Augusto a mettere a posto le cose, che succedeva in caso di adulterio della moglie?

Se l'unione adulterina non era scoperta in flagranza di commissione, il marito difficilmente aveva prove sufficienti e serie per prendersela con l'amante della moglie e contro quest'ultima poteva reagire solo ripudiandola e contando trecento giorni, dieci mesi da quello del *repudium*, per poter sostenere con sicurezza che il figlio partorito dalla moglie non era stato concepito da lui, non era da considerarsi quindi suo figlio, ma era solo *vulgo conceptus*, cioè il figlio di un padre confuso nella folla di tutti i residenti (e magari anche gli stranieri di passaggio) in Roma. Praticamente, del figlio concepito adulterinamente durante il matrimonio, il marito altro non poteva fare, salvo eccezionalissimi casi, che tenerselo come proprio.

Poniamo invece che l'unione adulterina fosse scoperta in flagranza o che il marito, facendo uso di un po' di intelligenza, mettesse le cose in modo da cogliere i due colombi sul fatto. In questo caso il marito poteva non solo ripudiare la moglie, ma anche precostituirsi la prova della eventuale illegittimità del figlio in via di nascere (purché non nascesse troppo presto, e piú precisamente prima di sei mesi, dal giorno della vergogna), anzi egli poteva perfino prendersi la soddisfazione economica di trattenere per sé una buona parte della dote della moglie

per l'accertata cattiva condotta di costei (« *propter mores graviores* »). Tuttavia molto al di là di queste reazioni egli, il marito, essendo privo di *manus* sulla moglie, non poteva spingersi: di modo che, a scanso di essere accusato di omicidio o di lesioni personali, né poteva dare addosso all'amante della moglie, né poteva dare addosso alla stessa moglie. Il massimo che il povero martire poteva fare, a stretto rigore di diritto, era di convocare sul luogo della flagranza il *pater familias* della moglie fedifraga (sempre che la moglie avesse ancora un proprio *pater familias*, e non fosse *sui iuris*) e confidare che a costui salisse il sangue agli occhi e venisse l'impulso di esercitare il *ius vitae ac necis* sulla figlia, nel mentre che quatto quatto il partner si allontanava.

Tutto ciò, beninteso, in teoria. Perché come potessero andare le cose nella realtà degli adúlteri sorpresi in flagranza ce lo ha già fatto capire molto chiaramente Orazio.

7. Le fonti di cui disponiamo non ci parlano gran che di episodi specifici di adúlteri colti in flagranza. Forse sarà perché ve ne furono pochi o perché mancavano le opportune agenzie investigative specializzate. Ma permettetemi di non prestare eccessiva fede a questa possibilità. Il silenzio in materia dipende piuttosto dal fatto che certe esplosioni maritali di violenza deflagravano, allora come oggi, principalmente tra la povera gente, cioè tra la gente che agli storici romani praticamente non interessava. La gente-bene, quella cioè di cui siamo piú ampiamente informati, le questioni di adulterio le risolveva invece a mente fredda: o considerando l'adulterio una sorta di manifestzaione di ripudio del marito da parte della moglie e instaurando su ciò gli accomodamenti personali ed economici piú convenienti a siglare il divorzio tra i coniugi; oppure evitando lo scandalo e facendo conto, per motivi di opportunità, che l'adulterio non si fosse verificato e magari che la moglie, sopra tutto se ben dotata e se imparentata con famiglie potenti, non continuasse ad avere relazioni adulterine con uno o piú estranei di suo gradimento.

Non basta. Sempre con riguardo alla gente-bene della repubblica romana, vi è qualcosa di piú, qualcosa che si tocca quasi con mano. Dato che i matrimonî erano contratti e portati avanti piú spesso per convenienza che per amore; dato che essi erano uno dei modi piú efficaci e diffusi per contrarre alleanze politiche od economiche tra famiglie; dato che gli stessi erano, tutt'al piú, intesi a procurare figli legittimi al marito; tutto ciò dato, i divorzi furono in Roma per molto tempo, pure in ordine ai mattrimoni *sine manu*, rarissimi. Tanto rari che, stando ad una (per vero poco credibile) notizia riferita da Aulo Gellio (4.3.1-2), il primo divorzio si verificò in Roma non prima del 200 circa avanti Cristo e consisté, piú precisamente, nel ripudio della propria moglie perché sterile, fatto, non senza profonda tristezza, dal nobile Spurio Carvilio Ruga.

Solo tra il secondo ed il primo secolo avanti Cristo, nella fase di crisi della *respublica*, i divorzi diventarono frequenti, sin troppo frequenti, sia per iniziativa del marito sia per iniziativa della moglie, motivati dalle ragioni piú varie, spesso da ragioni molto vicine al futile. Era l'antica integrità dei costumi che veniva meno ed era, nel contempo, la tradizionale compattezza dei ceti nobiliari e altolocati che si andava progressivamente disgregando. Ma ecco la singolarità: malgrado la sempre maggiore libertà che si concedevano fuori o dentro il letto coniugale le signore romane della « haute », malgrado cioè il sempre maggior numero e la sempre maggiore frequenza dei divorzi tra i coniugi *sine manu*, quasi mai, se non proprio mai, l'adulterio fu chiamato in causa a giustificazione del ripudio della moglie da parte del marito. E, in ogni caso, quasi mai, se non proprio mai, il terzo incomodo, cioè l'amante della moglie, venne costretto, almeno sul piano strettamente giuridico, a subire conseguenze di sorta a causa dell'adulterio cui avesse attivamente cooperato o nella commissione del quale fosse stato sorpreso. La controprova di quanto dico si ha (basti questo episodio per tutti), guardando al caso di Gneo Pompeo Magno, il quale dapprima sposò Muzia, stretta parente dei potentissimi Metelli, ma poi la ripudiò perché lo aveva tradito notoriamente con Cesare: il che non distolse, dopo breve tempo, nel 59 avanti Cristo, dall'allearsi proprio con Cesare, sposandone la figlia Giulia.

'*O tempora, o mores*', avrebbe esclamato a tal proposito Cicerone, se non gli fosse convenuto, in quegli anni difficili, di tenersi buoni, barcamenandosi tra l'uno e l'altro, sia Cesare che Pompeo.

8. A miglior chiarimento dei tempi tristi del primo secolo avanti Cristo, ai quali siamo pervenuti nel nostro discorso, eccovi qualche ulteriore particolare. Senza voler compilare un catalogo esaustivo, mi limiterò, qui di séguito, a trarre spunto, per brevissimi cenni, da cinque nomi femminili: Clodia, Pompea, Marcia, Terenzia e Livia.

Il posto d'onore, se cosí si può dire, spetta indubbiamente a Clodia, appartenente alla nobilissima famiglia dei Claudii, che fu donna di straordinaria bellezza e di inesauribile « joie de vivre », della quale il ricordo è stato immortalato da Cicerone e, sotto il nome di Lesbia, da Catullo.

Nata intorno al 95 avanti Cristo, l'affascinante Clodia fece girare la testa a piú di un giovanotto; stando a Plutarco (*Cic.* 29) persino a Cicerone, di cui ella respinse una proposta di matrimonio. Il rango sociale la destinò a nozze ben piú elevate di quelle con un cavaliere proveniente da Arpino. Ma non è da credere che essa se ne sia stata in casa a tessere la tela dopo che fu andata in isposa dapprima a Lucio Licinio Lucullo e poi, nel 62 avanti Cristo, al suo primo cugino Quinto Cecilio Metello Celere, personaggio, questo, indaffaratissimo nella politica connessa con la rivalità tra Cesare e Pompeo, ma morto prematuramente nel 59.

I triboli e le gioie che Clodia procurò all'innamorato Catullo si

sono riversati in liriche a tutti ben note, le quali culminano nel famoso grido « *odi et amo* », in cui il poeta prorompe nel carme 85. E c'era di che per questo accorato lamento. Non vi è dubbio infatti che la nostra eroina era oltremodo capricciosa e nei suoi favori largheggiava, matrimonio o non matrimonio che vi fosse, anche con altri uomini. Quando poi nel 56 avanti Cristo, Marco Celio Rufo, persona di costumi assai poco scrupolosi con cui Clodia aveva avuto amorosi rapporti, fu accusato in giudizio da Lucio Sempronio Atratino per il crimine di violenza pubblica, ragione politica volle che Cicerone ne assumesse la difesa. Apriti cielo. Con veemenza forse accresciuta dalla ripulsa antica, l'oratore non esitò ad attribuire giusto a Clodia l'iniziativa del processo, anzi ne approfittò per proclamare senza mezzi termini che essa era femmina dissoluta, che aveva voluto vendicarsi di Celio perché ne era stata e non ne era piú l'amante.

Senza voler fare qui sottili questioni di date, una cosa è sicura. Se anche durante il matrimonio con Metello Celere Clodia usò molta discrezione nei suoi amori extraconiugali, o addirittura se ne astenne (cosa di cui io personalmente dubito), Metello Celere non la sposò con la convinzione che essa fosse una santa, né d'altronde poté controllarla da vicino nei periodi in cui fu lontano da Roma, combattendo i catiliniani nella Gallia cisalpina.

10. Da Clodia passiamo a Pompea, nipote del sillano Pompeo Rufo e lontana parente di Pompeo Magno, andata a nozze con Cesare nel 67 avanti Cristo.

L'unione tra i due sarebbe filata liscia come l'olio, se non si fosse messo di mezzo Publio Clodio Pulcro, fratello minore della Clodia di Catullo ed uno dei piú spericolati play-boys dell'alta società romana. Cesare, che era appena riuscito con un'ardita manovra a conseguire il sacerdozio di *pontifex maximus* e che era perdippiú fortemente sospetto di essere stato vicino a Catilina, se la vide davvero assai brutta quando in casa sua fu celebrata, nel dicembre del 62, la festa sacra della Bona Dea.

Questo rito misterico era riservato alle sole donne e imponeva agli uomini di casa di allontanarsi da quest'ultima per una intera notte. Ma Clodio, approfittando dell'assenza di Cesare, si mise in abiti femminili e si introdusse beffardamente nel suo domicilio, uscendone, non si sa con quale carniere, solo all'alba.

Lo scandalo pubblico non fu potuto evitare e fu tanto piú clamoroso in quanto Pompea, che forse si comportò in quell'occasione del tutto irreprensibilmente, commise l'errore di non fare come Lucrezia, cioè di non essere lei la prima a conclamarlo. Certo è che Clodio fu chiamato in giudizio criminale a rispondere del suo operato lesivo della religione di stato, e certo è che in questo giudizio venne a galla, su accusa di Licinio Lucullo, persino il sospetto che egli avesse avuto rapporti incestuosi con la sorella. Dopo vicende alterne, che qui non è il caso di

precisare, una giunta prezzolata dal ricchissimo finanziere Crasso, ch'era in via di alleanza con Cesare e Pompeo, finí per assolvere il manigoldo. Ma il punto su cui non è possibile sorvolare è dato, in questa torbida vicenda, dal comportamento di Cesare.

Cesare non si schierò a favore della moglie, si guardò bene dal prendere Clodio per i risvolti della giacca, evitò con pretesti vari di testimoniare in giudizio e fece qualcosa di piú. Ripudiò senz'altro Pompea dal suo matrimonio, conclamando l'altera, ma equivoca scusa che « la famiglia di Cesare deve essere superiore ad ogni sospetto ».

11. Superiore ad ogni sospetto è sempre stata la terza donna di cui voglio parlarvi: Marcia, la moglie di quel Catone minore che è passato alla storia, per la sua nobile morte ad Utica, come Catone Uticense. Siccome però un mezzo sospetto sul conto di Marcia lo avanza cautamente Plutarco (*Cato* 25 e 52) e siccome quel dubbio, francamente, non mi pare del tutto evanescente, io l'« affaire » di Marcia al vostro giudizio voglio sottoporlo, lasciandovi liberi di pronunciarvi per il sí o per il no.

Catone minore, come ben sapete, era uomo di intemerata onestà, strenuo difensore delle libertà repubblicane e pervaso, addirittura ossessionato dagli ideali dello stoicismo. Appunto perciò egli era, per diffuso pensiero dei suoi concittadini, un anelastico, per non dire un maniaco e ai limiti dello sclerotico. Vivere con lui era certo di grande vantaggio per lo spirito, ma doveva essere anche, per sua moglie Marcia, almeno a mio avviso, una notevole seccatura. Com'è e come non è, un bel giorno del 56 avanti Cristo si presenta a casa di Catone il maturo, ma brillante e fascinoso avvocato Quinto Ortensio Ortalo, il quale, in un giro turbinoso di belle e accorate parole, dice all'amico di non voler morire senza figli, tanto piú che la professione gli ha reso molti soldi. Catone lo sta a sentire gravemente e annuisce, il che incoraggia Ortensio a fargli due proposte: in primo luogo, di dargli in moglie la figlia Porzia, che però è già maritata ad altri; in secondo luogo, ed in subordinata, di divorziare da sua moglie Marcia, che ormai di figli gliene ha dati abbastanza, e di far sí che Marcia possa sposarsela lui.

Alla prima proposta Catone risponde, come è ovvio, che essa è assurda, dal momento che Porzia è ormai felicemente legata ad un altro uomo e che ai due non si può chieder di rompere il matrimonio per fare un piacere ad Ortensio. Alla subordinata invece Catone cortesemente aderisce, tanto piú che Marcia (mi state seguendo?) non si oppone. E siccome Ortensio, da buon avvocato, era alla subordinata che in realtà mirava, ecco che Catone divorzia da Marcia, che Marcia va sposa ad Ortensio, che presto presto (anzi, dicono i maligni, prestissimo) ai due nasce un figlio, che qualche anno dopo (precisamente, nel 50) Ortensio muore e che súbito dopo Marcia torna a sposare Catone, essendo stata frattanto arricchita ereditariamente da Ortensio.

Vi faccio grazia delle motivazioni solenni con cui Catone rivestí la sua decisione e vi faccio grazia altresí delle lodi che egli ha riscosso dai posteri (particolarmente dai professori di letteratura latina) per la coerenza tra il suo agire ed i sommi principî dello stoicismo nei quali tanto credeva. Quello che è certo è che Marcia non se ne stette come una statua di sale. Vedo la scena. Al marito, che le sottopose pensosamente la questione, citando un paio di aforismi di Zenone di Tarso o forse di Panezio figlio di Nicagora, essa rispose, dopo accorta meditazione, che sí, che in fondo tutto sarebbe stato per il meglio. Insomma, Marcia volle tanto il divorzio da Catone quanto le nozze con Ortensio e il figliuolo nato dopo l'unione matrimoniale da costui ebbe tutta l'aria di essere stato concepito con la collaborazione di Ortensio durante il matrimonio con Catone.

Pertanto non direi che sia malignità, ma che sia piuttosto buon senso, sospettare quello che io, sulle tracce di Plutarco, sospetto. Catone minore, se non fu in tutto e per tutto un tonto, fece a questo proposito egregiamente la parte del tonto, rivestendola di idealismo, e « passò » ad Ortensio un figlio che non era proprio, riprendendosi di buon grado Marcia quando questa, venuto a morte Ortensio, fu in grado di riversare nella sua cassaforte un congruo contributo di quattrini.

Anche per Catone minore vale, credetemi, la umana verità che non è tutto oro quello che luce. Ma se la cosa, cosí come io l'ho prospettata, non vi convince, lo ripeto: mi rimetto al vostro parere.

12. Terenzia, la quarta figura femminile di cui voglio parlarvi, differisce dalla sua contemporanea Marcia per la caratteristica di essere stata, senza ipocrisie di sorta, estremamente estroversa.

Moglie del ricchissimo cavaliere Mecenate, quello ben noto che si dilettava di lettere e che si circondava di uomini di cultura, Terenzia indusse il marito quasi alla disperazione per la frequenza delle scenate familiari che gli fece e per la facilità con cui, non una ma piú volte, gli strillò in faccia, infuriatissima, di ripudiarlo e di voler troncare la loro relazione coniugale. Dei tempestosi rapporti tra i due parlò tutta Roma, non solo a quei tempi ma anche a distanza di secoli, segnalando, non so dire se con ammirazione o con compatimento, la pazienza infinita, mista a sostanziosi donativi in denaro, con cui Mecenate cercò ogni volta di evitare il divorzio oppure di ricucire lo strappo, convincendo la capricciosissima donna a non abbandonarlo o a risposarlo di nuovo.

Amore inestinguibile di Mecenate per Terenzia? Può darsi, ma, a ben riflettere, è poco probabile. Mecenate, dicono i maligni, non era un convinto e indefettibile eterosessuale, anzi era di modi un tantino sdolcinati ed era fortemente attratto, oltre che dai giovani letterati che proteggeva, anche da fascinosi uomini di teatro, tra i quali sicuramente (o quasi) il mimo Batillo. Se egli teneva tanto a non perdere Terenzia, forse dipendeva da qualche altro motivo. Dipendeva cioè dal fatto (possibile che non lo sapesse?) che Terenzia fu per lungo tempo l'amante

del potentissimo uomo politico su cui egli faceva leva per moltiplicare le sue fortune, Augusto.

Ecco spiegati, direi, i frequenti ripudii e le altrettanto frequenti riconciliazioni tra i due. Mai con allusione, peraltro, a fatti adulterini, sui quali evidentemente Mecenate era dispostissimo a chiudere non uno, ma ambedue gli occhi.

13. Visto che ho fatto cenno di Augusto, parliamo, a chiusura della parentesi dedicata ad alcune donne del primo secolo avanti Cristo, di sua moglie Livia Drusilla.

Come moglie di Augusto, Livia, per quanto sappiamo, di adultèri non ne commise. Tutti ne parlano come di moglie fedelissima, che fu collaboratrice e ispiratrice del marito nel lungo e difficile cammino che lo portò da discusso e contrastatissimo erede politico di Cesare sino alla completa eliminazione, uno dopo l'altro, di tutti i suoi rivali, divenendo per l'appunto *Augustus*, unico e supremo principe della *respublica Romanorum*. Ma eccoci al punto: come nacque la lunga e felice unione matrimoniale tra Cesare Ottaviano e Livia?

La risposta piú attendibile (non vi scandalizzate, prego) è che essa sia derivata da un adulterio intervenuto tra i due. Ed infatti fate attenzione a questi elementi. Alla fine del 39 avanti Cristo Ottaviano era ancora sposato con Scribonia, la quale gli mise proprio allora al mondo la figlia Giulia. Dal canto suo, Livia era ancora la moglie di Tiberio Claudio Nerone ed era in istato di avanzata gravidanza del nascituro figlio Druso. Ebbene, di colpo, ai primi di gennaio del successivo anno 38, Ottaviano divorziò da Scribonia e Livia divorziò da Nerone. Dopo di che fulmineamente i due si sposarono, restando inteso col buon Nerone (« *despondente Nerone* », scrive in proposito Svetonio) che di lí a tre mesi Druso, venendo alla luce, sarebbe stato attribuito come figlio a Nerone e non ad Ottaviano.

La cosa fu tanto grossa che Ottaviano, ad ogni buon conto, chiese ed ottenne dal collegio dei *pontifices* l'approvazione di tutta la « combine ». Ma niente tolse di testa ai Romani (e niente toglie di testa alla gran maggioranza degli storiografi moderni) che tra Ottaviano e Livia vi fosse stato a suo tempo adulterio, che Druso fosse in realtà figlio di Ottaviano e che tutto si fosse risolto transattivamente, nel modo che ho detto dianzi, per evitare lo scandalo del ripudio di Livia per adulterio e delle nozze del futuro Augusto con un'adultera.

14. Fu proprio Augusto, una volta messe faticosamente a posto le cose con Livia, a farsi carico, di lí a qualche anno, di ripristinare puntigliosamente i valori del matrimonio e della fedeltà coniugale, che nella società del tempo, e particolarmente nell'alta società, erano caduti cosí in basso. Un'ossessione per la rispettabilità, la sua e quella di Livia, dalla quale non fu molto dissimile la cura che per la correttezza dei matrimoni e per la serietà dei divorzi avrebbe dimostrata, di là a cin-

que secoli, Giustiniano I dopo aver preso in moglie Teodora, ch'era donna dal passato molto discutibile, nonché (come succede) poco incline a rammentare anche a se stessa questo discutibile passato.

Dopo la vittoria di Azio del 31 e le due grandi operazioni politiche del 27 e del 23, il nostro eroe, ottenuto il titolo onorifico di *Augustus*, prese saldamente nelle sue mani, pur evitando di atteggiarsi a monarca, le redini dello stato. Tra i poteri straordinari che ottenne, vi fu, tra l'altro, la cosí detta *tribunicia potestas*, la quale lo parificava ai tribuni della plebe, ma con la particolarità di sottrarlo al potere di veto dei tribuni ordinari. Questa potestà gli permise di proporre nuove leggi ai concilii plebei e di ottenere che questi ultimi, essendo ormai già da tempo ridotti ad una pura apparenza esteriore di assemblea democratica, pari pari gliele votassero.

Appunto come titolare della *tribunicia potestas* Augusto riuscí, nel 18 avanti Cristo, ad immettere nell'ordinamento giuridico romano due leggi di riforma, che erano in realtà ingratissime alla gran maggioranza della popolazione romana e sopra tutto alla popolazione abbiente e di rango sociale elevato: la *lex Iulia de maritandis ordinibus* (piú tardi integrata, nel 9 dopo Cristo, dalla *lex Papia Poppaea nuptialis*) e la *lex Iulia de adulteriis coercendis*. Le leggi nuziali Giulia e Papia furono intese a favorire i matrimonii tra i cittadini romani, comminando pesanti conseguenze di carattere successorio e fiscale nei confronti dei celibi, delle nubili, dei coniugi senza figli e via su questa strada. La legge Giulia sugli adultèri completò l'opera gettandola sul criminale, e cioè istituendo un tribunale speciale (la *quaestio de adulteriis*) appositamente incaricato di giudicare e condannare con gravi pene pubbliche le persone di ambo i sessi che si fossero rese colpevoli, anche *una tantum*, di unioni non matrimoniali.

Prestiamo un po' piú di attenzione alla legge *de adulteriis*. Essa non solo conferí il marchio di *crimen*, di reato, di pubblico misfatto, a quello che sino ad allora era stato solo un fatto interno delle singole famiglie, ma dichiarò finalmente complice del misfatto, e quindi punibile alla stessa stregua della donna adultera, colui che con la donna si fosse sessualmente unito, insomma il suo amante. Di piú: essa equiparò all'adulterio vero e proprio, cioè alla mancanza commessa da una donna sposata, anche il cosí detto « *stuprum* », vale a dire il congresso carnale (notate bene, anche se liberamente voluto e non coartato) tra una donna nubile, purché di condizione « onorata », ed un esponente dell'altro sesso. Conseguenze di queste disposizioni (cui se ne accompagnarono altre, sulle quali sorvolo per brevità) furono: primo, che alle donne di condizione (si fa per dire) onorata, cioè alle donne di livello sociale ritenuto universalmente onesto, venne precluso, nel timore di gravissime pene, ogni rapporto sessuale con uomini diversi dai loro mariti; secondo, che gli uomini in cerca di sesso (ivi compresi i mariti in vacanza) furono invitati a rivolgersi, a scanso di sanzioni penali, solo a donne di condizione non onorata, cioè a prostitute professionali, ad attrici ed ad esponenti femminili dei ceti inferiori del tipo di Fantine nel romanzo di Victor Hugo o delle « midinettes » di cento altre storie, purtroppo vere, di tutti i tempi, almeno sino agli inizi di questo secolo.

Un sistema come potete vedere, di estremo rigore, che pesò come una cappa di piombo su tutto il mondo romano dei secoli dopo Cristo, e che venne ulteriormente rincarato dalla legislazione degli imperatori cristiani. Un sistema che rese le signore e le signorine romane, se non piú caste, almeno piú guardinghe e che indusse i « viveurs » di quei secoli ad escogitare il sotterfugio delle prime « garçonnières » e le varie altre malizie triangolari, di cui fanno testimonianza i romanzi, le novelle, le commedie e le « pochades » di tutti i tempi.

Naturalmente, dopo la legge Giulia le accuse di adulterio non mancarono, tanto piú che, se omettevano di farle i mariti, potevano promuoverle in loro luogo, guadagnandoci sulle accessioni pecuniarie della pena, tutti i moralisti, i benpensanti e i cacciatori di taglie che fossero in grado di addurre convincenti prove. Naturalmente, nemmeno mancarono, a difesa degli accusati di adulterio o di stupro, i sottili « distinguo », in fatto o in diritto, degli avvocati e dei giuristi, di cui sono piene le fonti a noi pervenute. E ancor piú naturalmente, i tentativi di frodare la legge, e di commettere in barba ad essa il cosí detto delitto perfetto, furono numerosi ed ebbero in certi casi le caratteristiche dell'opera d'arte. Come quello, ad esempio, costituito dall'iniziativa di non poche donne disinibite di dichiararsi, anzi di farsi pubblicamente registrare come esercenti la professione di attrici o addirittura quella di meretrici: il che fu praticato, probabilmente, anche dopo che, resosi conto dell'abile espediente, il senato lo riprovò con un suo sonante senatoconsulto del 19 dopo Cristo.

15. Ecco, la meretrice. Questa tremenda professione (professione e non mestiere), cosí aspramente e impietosamente condannata dai moralisti di ogni tempo e in particolare dai padri della Chiesa, esercitò sulle donne dissolute dell'alta società romana (solo sulle dissolute ho detto, non su tutte) un fascino ambiguo, in qualche modo paragonabile a quello odierno della pornografia e degli spettacoli a luci rosse. Che cosa prova « di piú » una meretrice? Questo esse si domandavano torbidamente, e questo si domandò spesso, tra le altre, a quanto ci racconta indignato Giovenale, la moglie del principe Claudio, la femmina dissoluta per antonomasia, Messalina.

È un tema su cui ho molto riflettuto e sul quale temo di essere stato il solo a scrivere, tra gli studiosi di cose romane, un saggio sorprendentemente (o scandalosamente?) intitolato « In difesa di Messalina ». Vogliate perdonarmi se chiuderò questa conversazione con un rinnovato, e ancora piú convinto, tentativo di difesa della famigerata matrona.

Valeria Messalina, chi può seriamente negarlo?, non era certo una donna virtuosa, anzi diamo pure ragione a Giovenale quando veemente-

mente la chiama (6.116-132) « sgualdrina imperiale » (« *meretrix Augusta* »), attribuendole l'uso perverso di uscire spesso di notte dal palazzo imperiale per recarsi, resa irriconoscibile da una parrucca, a mettersi a disposizione dei frequentatori di qualche lupanare della periferia. Bisogna tuttavia tener anche presente che Messalina era una donna del suo tempo, di un tempo nel quale la licenziosità, sopra tutto nella stratosfera sociale, dilagava al di là di ogni immaginazione, e bisogna in piú tener conto dei vertici di dissolutezza toccati in quel momento storico dalle donne della famiglia Giulio-Claudia, della quale essa faceva parte. Va bene che Tacito, Svetonio, Seneca ed altri ben noti autori, che danno supporto con le loro rivelazioni alla feroce *indignatio* di Giovenale, sono tutti, per un motivo o per altro, fortemente e visibilmente prevenuti nei confronti della famiglia imperiale e del suo « entourage », ma, se anche il cinquanta per cento di quanto essi scrivono è vero, vi è di che rimanere fortemente scossi dai loro racconti.

La vicenda decisiva delle sorti di Messalina non fu, comunque, rappresentata da questo o da quello tra i suoi molti adultèri, ma da un episodio, forse nemmeno il piú grave di tutti, che letteralmente costrinse il principe Claudio, sobillato dal suo favorito, il liberto Narcisso, a ripudiarla ufficialmente come adultera e poi, per buona misura, a farla uccidere.

Si era nell'anno 48 della nostra era e l'amante « en titre » dell'imperatrice era il giovane nobile Caio Silio. Lo sapevano tutti, tranne Claudio, che fingeva, come al sòlito, di non essersene accorto, anche perché non gliene importava assolutamente niente. Ebbene, approfittando di un viaggio del principe nella vicina Ostia, che cosa combinano i due sventati, per manía di eccentricità? Celebrano una cerimonia di nozze in piena regola, completa di ricchissimo banchetto, prima di ritirarsi in privato, a guisa di due novelli sposi, per procedere alle loro intimità consuete.

Questa volta però Claudio, evidentemente pungolato da Narcisso e da altri, reagisce, e come. Passando sopra alle regole del processo criminale ordinario e valendosi dei suoi poteri *extra ordinem*, decreta e fa eseguire la morte di Caio Silio, di numerosi testimoni della finta cerimonia di nozze e, naturalmente, di Messalina, che proclama adultera. Messalina, dopo aver chiesto invano pietà ed aver mancato del coraggio di uccidersi di propria mano, cade trafitta negli Orti Luculliani da un inviato di Narcisso. La notizia della sua morte venne portata a Claudio nel corso di un banchetto e questi, senza pronunciare parola, si volse a un coppiere per avere altro vino, continuando impassibile a banchettare.

Tali, in brevissima sintesi, i fatti relativi al forse piú famoso adulterio della storia. Non è mia intenzione discuterli, né è mio proposito negare l'innegabile, e cioè la dissolutezza e l'adulterio di Messalina. Tuttavia non saprei chiudere (non sarebbe onesto) questo mio racconto senza aver richiamato la vostra attenzione sulla personalità di Claudio, il marito.

Uomo di grande cultura, di intelligenza politica tutt'altro che irrilevante, di consistenza ben diversa dalla perenne vacuità e irresolutezza che cercarono di attribuirgli, a cominciare da Tacito, i suoi molti, moltissimi critici, Claudio ebbe peraltro tutti i sintomi (denunciati inconsciamente proprio da quanto si è in bene o in male descritto di lui dalle antiche fonti) di quella malattia psichica, purtroppo inguaribile ed implacabilmente progressiva, che la scienza psichiatrica moderna qualifica « schizofrenía ». La schizofrenia vuol dire dissociazione della personalità, vuol dire contraddittorietà sempre piú accentuata dei comportamenti, vuol dire distanza sempre meno recuperabile dai normali affetti familiari, vuol dire apatía dominante sempre piú raramente interrotta da impulsi momentanei di esagerato iperattivismo, di smodatezza nel cibo e nel sesso. Vi è un sintomo caratteristico del male, ed è la « catatonía », cioè l'usuale rilassamento fisico nel muoversi, nello stare seduto, nell'atteggiare il viso e particolarmente la bocca. Ebbene Svetonio (*Cl.* 30), che di sindrome catatonica non aveva la piú lontana nozione, quel sintomo ce lo descrive, senza saperlo spiegare, con sorprendente esattezza clinica (« Era alto e robusto di persona, con viso gradevole e bella canizie, testa ben salda sul collo; ma le malferme ginocchia gli si piegavano nel camminare e molti difetti lo imbruttivano, sí quando scherzava che quando attendeva a cose serie; un riso scomposto ed una collera disgustosa che gli rendeva la bocca schiumante e le narici mocciose; e oltre a ciò lingua impacciata e un continuo tentennare del capo particolarmente quando attendeva a qualunque pur minima faccenda »).

Che marito era un personaggio siffatto per una donna ardente come Messalina? Che muro di irritante indifferenza era Claudio per sua moglie? Cosa mai poteva escogitare Messalina per scuotere in qualche modo questo suo modo assente di starle vicino? Ecco, a mio avviso, la ragione di fondo, non dico della infedeltà di Messalina nei confronti di Claudio, ma degli eccessi giorno per giorno moltiplicantisi di quella sua infedeltà coniugale, di quella sua ricerca fantastica in Silio, piú che di un amante, di un altro marito.

Prima di condannare senza attenuanti di sorta l'adultera per antonomasia, Messalina, pensate, vi prego, a queste attenuanti del suo peccato connesse alla persona del marito.

16. Anzi, anzi, qualcosa di piú. In questa mia conversazione vi ho prospettato un quadro vario, eppure tutt'altro che completo degli adultèri della storia romana. Un quadro, penso, che, pur nella sua limitatezza, pone, persino nel caso estremo di Messalina, il dubbio se la donna adultera meriti, sempre e in ogni caso, una piena ed inesorabile condanna. Una condanna senza attenuanti o esimenti connesse con la sua situazione, nella famiglia romana e ancora in molte famiglie moderne (a cosí dire) « tradizionali », di essere subordinato, troppo e troppo ingiustamente subordinato.

È a questo quadro della vita domestica, ed è a questo bisogno di

evasione della moglie adultera, che forse ha tanto a lungo pensato, addirittura esitando, Gesú Cristo nel celeberrimo episodio riferito, unico tra gli Evangèli, dal Vangelo di San Giovanni (8.3-11).

Quando gli Scribi ed i Farisei gli portarono davanti una sposa colta in flagrante adulterio, chiedendogli di confermare a viva voce la legge di Mosè, che ne esigeva la lapidazione, Gesú fece lungamente mostra di essere concentrato nel tracciare segni grafici per terra. Dopo di che, riscuotendosi a fatica da tanto indugio, disse: « Chi è senza peccato scagli la prima pietra ».

Gli accusatori uno ad uno lentamente si allontanarono.

Napoli. ANTONIO GUARINO

NOTA. Traccia di una conversazione tenuta l'8 maggio 1992 nel Palazzo della Regione Val d'Aosta. Sul trattamento giuridico dell'adulterio in Grecia e a Roma, da ultimo: E. Cantarella, *I supplizi capitali in Grecia e a Roma* (1991) 43 s., 47 s., 130 s., 144 s., con bibliografia; B. Santalucia, *Diritto e processo penale nell'antica Roma* (1989) 3, 73, 94 ss. con indicazione delle fonti principali e bibliografia; A. Guarino, *Storia del diritto romano*[8] (1990) n. 202, 257 e *passim*. Sulla repressione dell'adulterio e del concubinato nel codice penale italiano: A. Guarino, *Vita e diritto* (1966) 142 ss., ma cfr. le sentenze della Corte costituzionale n. 126/1968, n. 147/1969 sull'incostituzionalità degli a. 559, 560, 561 c.p. L'omicidio e lesione personale per causa d'onore erano perseguiti in Italia con pena fortemente attenuata dall'a. 587 c.p., che è stato peraltro abrogato dalla l. n. 442 del 1981. Sul matrimonio romano e sull'organizzazione della famiglia potestativa, per tutti: A. Guarino, *Diritto privato romano*[9] (1992) n. 47-51, con bibliografia. Sul trattamento dell'adultera presso i Germani: A. Guarino, in *Labeo* 35 (1989) 378 s. Sulla repressione dell'adulterio nel diritto romano arcaico e sulla pretesa *lex Romuli* in materia: P. Giunti, *Adulterio e leggi regie, Un reato fra storia e propaganda* (1990), con fonti e bibliografia; A. Guarino, *Romolo e l'adulterio*, in *Labeo* 38 (1992) 319 ss. Sul divieto alla moglie di bere vino, quadro delle fonti e della bibliografia in Giunti, *o. c.* 155 ss. Sull'episodio di Lucrezia moglie di Collatino: A. Guarino, *Il 'dossier' di Lucrezia* (1959), in *Le origini quiritarie* (1973) 121 ss. Su Clodia la letteratura è vastissima, di riflesso agli innumeri scritti relativi, da un lato, a Catullo e, dall'altro lato, a Cicerone ed alla *Pro Sestio*. Vastissima anche la letteratura su Clodio Pulcro, di riflesso alla bibliografia su Cicerone. Con riguardo alla violazione del domicilio di Cesare in occasione della festa della Bona Dea, v.: Ph. Moreau, *Clodiana religio, Un procès politique en 61 a. C.* (1982), con bibliografia specifica. Su Marcia, Catone minore e Ortensio: M. Salvadore, *Due donne romane* (1990), con bibliografia; A. Guarino,

in *Labeo* 24 (1978) 361 e 37 (1991) 396 s. Su Terenzia: A. Guarino, *Mecenate e Terenzia*, in *Labeo* 38 (1992) 137 ss. Su Livia e Augusto: A. Guarino, *Il 'coup de foudre' di Ottaviano*, in *Labeo* 27 (1981) 335 ss. Sulla *lex Iulia de adulteriis*, da ultimo: A. Mette-Dittmann, *Die Ehegesetze des Augustus. Eine Untersuchung im Rahmen der Gesellschaftspolitik des Princeps* (1991), con bibliografia. Su Messalina: A. Guarino, *In difesa di Messalina* (1975), in *Inezie di giureconsulti* (1978) 103 ss. Sull'episodio dell'adultera nel Vangelo di S. Giovanni, per tutti, la bellissima pagina di B. Croce, *Gesú e l'adultera*, in *Filosofia-Poesia-Storia* (1951) 720 ss. [A. G.]